

Prot. n.249/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 5 Giugno 2013

Oggetto: **Detrazione del 55% - Invio della documentazione all'ENEA – C.M. 13/E/2013**

Il mancato invio della documentazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, previsto ai fini della detrazione del 55%, può essere sanato trasmettendo quanto richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (cd. *"remissione in bonis"*).

Questo il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 9 maggio 2013, n.13/E** nelle risposte a quesiti riguardanti, tra l'altro, l'applicabilità della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ad oggi applicabile alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013[1].

In merito, l'ANCE è intervenuta nelle competenti Sedi per sollecitare la proroga ed il potenziamento della detrazione.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riferimento a diverse ipotesi relative al mancato invio della documentazione riferita alla tipologia di interventi eseguiti (scheda informativa e, ove richiesto, attestato di qualificazione energetica)[2] che, come noto, deve essere trasmessa all'ENEA, attraverso l'apposito canale informatico, entro 90 giorni dalla fine dei lavori[3].

Al riguardo, la C.M. 13/E/2013 si è pronunciata in merito ai seguenti aspetti:

- **lavori eseguiti nel 2012 e 2013**[4]

In merito, viene chiarito che, in caso di intervento pluriennale, i **lavori** possono **concludersi** anche **oltre il 30 giugno 2013**, nel presupposto che **tale data** costituisce il **termine ultimo** per **sostenere** le **spese** detraibili, mentre non si riferisce alla conclusione dei lavori.

In ogni caso, resta fermo il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori per l'invio della documentazione all'ENEA;

- **lavori conclusi nel 2012 e spese sostenute nel 2013 non indicate nella scheda informativa**

Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate, riprendendo i chiarimenti della C.M. 21/E/2010 conferma che, in caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa, è possibile rettificare tale circostanza inviando una nuova comunicazione, comprensiva di tutte le spese, *«non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione»*.

In particolare, nell'ipotesi di spese sostenute anche nel 2013, la rettifica della scheda informativa deve essere effettuata entro il 30 settembre 2014 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello Unico – relativa al periodo d'imposta 2013);

- **mancato invio tempestivo della documentazione e *"remissione in bonis"***

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che al mancato invio della documentazione all'ENEA entro il predetto termine di 90 giorni dalla fine dei lavori si può rimediare attraverso l'istituto della "*remissione in bonis*"^[5].

In sostanza, non decade dall'agevolazione^[6] il contribuente, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, che:

- invia la documentazione «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile» (ossia, la prima dichiarazione dei redditi che scade dopo il decorso dei 90 giorni)^[7];

- versa la sanzione minima di 258 euro, in assenza di contestazioni relative alla violazione.

In tal ambito, la C.M. 13/E/2013 chiarisce, altresì, che la "*remissione in bonis*" può essere utilizzata anche nelle ulteriori ipotesi seguenti (ferma restando l'osservanza di tutte le condizioni stabilite per l'utilizzabilità di tale rimedio):

- annullamento della trasmissione della scheda informativa

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nel precisare che le richieste di detrazione annullate^[8] non possono ritenersi valide, ammette la possibilità di ripetere l'invio della scheda informativa (entro l'originaria scadenza dei 90 giorni, ovvero entro la prima scadenza utile), consentendo, così, al contribuente di non perdere l'agevolazione;

- corretta compilazione ma mancato invio della scheda informativa

In merito, la C.M. 13/E/2013 chiarisce che se la scheda informativa è stata correttamente compilata ma non inviata, la richiesta di detrazione si considera valida solo se la mancata trasmissione è dovuta a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA.

In ogni caso, è possibile procedere ad un nuovo invio secondo le predette regole della "*remissione in bonis*".

^[1] Ai sensi dell'art.11, co.2, del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012 – "[Decreto sviluppo – Conversione nella legge 134/2012](#)" - ID n. 7745 del 3 settembre 2012. Si ricorda che la misura della detrazione (da 30.000 euro a 100.000 euro) è differenziata in funzione della tipologia di intervento eseguito. Inoltre, dal 2012, il beneficio è stato esteso agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

^[2] L'attestato di qualificazione energetica è richiesto nell'ipotesi di esecuzione di interventi di "riqualificazione energetica globale", nonché per interventi sulle strutture opache orizzontali e verticali dell'edificio. L'attestato non è necessario, invece, in caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, nonché per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione (cfr. art.5, co.4-bis, D.M. 19 febbraio 2007).

^[3] Si ricorda che la fine dei lavori coincide con la data del collaudo dell'opera realizzata. Per lavori che non richiedono il collaudo, invece, la fine dei lavori viene certificata dal soggetto che li esegue, ovvero dal tecnico abilitato, non essendo sufficiente, a tal fine, una semplice autocertificazione del contribuente (cfr. R.M. 244/E/2007 e C.M. 21/E/2010).

^[4] Per completezza, si ricorda che per i lavori eseguiti in più periodi d'imposta, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate, telematicamente, una specifica Comunicazione, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui i lavori sono iniziati. Tale adempimento non è, tuttavia, necessario in mancanza di pagamenti nell'anno, anche se i lavori sono di durata pluriennale (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, n.57639).

^[5] Tale possibilità è stata introdotta dall'art.2, co. 1, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 ([cf. "Decreto semplificazioni fiscali – Conversione nella legge 44/2012" – ID n. 6333 del 14 maggio 2012 e C.M. 38/E/2012](#)).

La disposizione stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione o esegua l'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
- versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all'art.11, co.1 del D.Lgs. 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione);
- la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

^[6] Per completezza, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nella medesima C.M. 38/E/2012 ha ritenuto applicabile la "*remissione in bonis*" anche nell'ipotesi di mancato invio tempestivo della Comunicazione per i lavori pluriennali (che non comporta decadenza dall'agevolazione), che può essere tramessa all'Agenzia delle Entrate entro il termine della prima dichiarazione utile successiva all'inadempimento, mediante il pagamento della sanzione minima di 258 euro (*cf.* anche la precedente C.M. 21/E/2010).

^[7] Ad esempio, in caso di scadenza dei 90 giorni il 30 giugno 2013, l'invio può essere eseguito entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2012 (ferma restando la fruibilità del beneficio, per le spese sostenute nel 2013, con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014).

In caso di scadenza dei 90 giorni oltre il termine del 30 giugno, l'invio può essere effettuato entro il 30 settembre 2014 (che costituisce il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d'imposta nel quale l'adempimento è stato omesso).

^[8] Ad opera del beneficiario, ovvero del tecnico abilitato.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA

 Il Direttore
 (Dr. Ing. Giuseppe Guglielmino)